



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario KERB 80 EDF reg. n. 1714, contenente la sostanza attiva *Propizamide*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute" e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 3 ottobre 1980 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 11 marzo 2013, con il quale è stato registrato al n. 1714 il prodotto fitosanitario denominato KERB 80 EDF, contenente la sostanza attiva propizamide, a nome dell’Impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, viale F. Albani, 65- 20148;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propizamide per l’utilizzo su baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella contro infestanti;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella contro infestanti, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario KERB 80 EDF contenente la sostanza attiva propizamide;

VISTI i pareri espressi dagli esperti operanti nell’ambito della Sezione consultiva per i Fitosanitari, acquisiti per via telematica, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativi all’estensione d’impiego su baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella contro infestanti del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 7 settembre 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 7 settembre 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella contro infestanti, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato KERB 80 EDF registrato al n. 1714 in data 3 ottobre 1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 marzo 2013, a nome dell'Impresa Dow AgroSciences Italia Srl con sede legale in Milano, viale F.Albani, 65- 20148, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 15 settembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe RUOCCO

KERB™ 80 EDF

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI ALCUNE
COLTURE ORTICOLE, FORAGGERE, POMACEE, VITE
E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di KERB 80 EDF
PROPIZAMIDE pura 80%
Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un Centro Antiveneni o un medico. Racogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo) (prod e conf)
Collag - Southampton (UK) (prod e conf)
Exwold Technology Ltd - Cleveland (UK) (prod e conf)
Laboratorie Varenne - Rivécourt (Francia) (solo conf)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 Kg.

Registrazione n. 1714 del 03/10/1980 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia:** sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - Il KERB 80 EDF è un erbicida sotto forma di granuli idrodispersibili che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione il terreno sia umido, in caso contrario è indispensabile praticare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dalla applicazione. Nel caso si pratici l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB 80 EDF prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB 80 EDF è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature basse) il KERB 80 EDF risulta attivo anche in fase di

post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. Il KERB 80 EDF è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere e industriali.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Lattughe e simili: dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella. Alla dose di 1,75-2,25 kg/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto (con interramento); in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto); b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido

Baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella⁽¹⁾. Alla dose di 0,28-0,80 kg/ha, in pre-emergenza delle infestanti applicato al suolo in pre-semina o immediatamente in post-semina prima della emergenza della coltura

Medica: alla dose di 1,25-1,75 kg/ha: su colture in atto in autunno-inverno; nella lotta contro la cuscuta: alla dose di 2 kg/ha (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 giorni)

Leguminose foraggere: (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 1-1,25 kg/ha su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio)

Barbabetola da zucchero: alla dose di 0,35-0,5 kg/ha seguito da 0,5-0,75 kg/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 2-2,5 kg/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più elevata va impiegata quando la cuscuta ha già parassitato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 1,75-2,0 kg/ha in: a) pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto (con interramento); in post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi); b) post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido

Vite: alla dose di 1,75 kg/ha, distribuire il prodotto durante il periodo di fine autunno - pieno inverno sul terreno completamente inerbito.

Melo e pero: alla dose di 1,75 kg/ha, trattamento da eseguire da Novembre a Gennaio - inizio Febbraio in post emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture KERB 80 EDF in miscela con un solo trattamento per ciclo culturale ad eccezione della barbabetola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': Non si consiglia l'impiego di KERB 80 EDF in miscela con altri erbicidi od antiparassitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabetola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità. Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB 80 EDF e la successiva semina di colture sensibili.

- Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
- Colture mediamente sensibili (Melanzane, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabetola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
- Colture molto sensibili (cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere): 6 mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24h)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24h)

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

VALIDITA' REGISTRAZIONE:

(1) per BABY LEAF DI LATTUGA, CICORINO E VALERIANELLA:

registrazione valida dal 15 SET. 2016 al 13 GEN. 2017

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 SET. 2016

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

822



